

Codice A1715A

D.D. 7 marzo 2024, n. 176

**Art. 17 L.R. 5/2018 - Rinnovo concessione Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "NAVETTE LIGURI" -**



**ATTO DD 176/A1715A/2024**

**DEL 07/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018 – Rinnovo concessione Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.)  
“NAVETTE LIGURI” -

**Visti e viste:**

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la Deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 10 dicembre 1998 n. 356 con la quale è stata confermata e rinnovata l'A.F.V. “Navette Liguri”, di complessivi ettari 534, ubicata nel territorio della zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore della società semplice “Amici di Sant’Uberto” nella persona del Sig. *omissis* legale rappresentante, fino al 31 gennaio 2003;

le successive determinazioni dirigenziali 7 febbraio 2003 n. 26 e 31 gennaio 2012 n. 60 di rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Navette Liguri”, alle stesse condizioni, rispettivamente fino al 31 gennaio 2012 e fino al 31 gennaio 2018;

la determinazione dirigenziale 25 luglio 2013 n. 646 di presa atto della nomina del Sig. Manfredi Giovanni Gino a legale rappresentante della società “Amici di Sant’Uberto” intestataria della

concessione dell' A.F.V. "Navette Liguri";

la determinazione dirigenziale 29 gennaio 2018 n. 132 di rinnovo della concessione dell' A.F.V. "Navette Liguri" di complessivi ettari 534, in favore della società semplice "Amici di Sant'Uberto" nella persona del Sig. Manfredi Giovanni Gino, legale rappresentante, fino al 31 gennaio 2021;

la determinazione dirigenziale 11 febbraio 2021 n. 126 di rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Navette Liguri", di complessivi ettari 534, ubicata nel territorio faunistico delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore della società semplice "Amici di Sant'Uberto" nella persona del legale rappresentante Manfredi Giovanni Gino, fino al 31 gennaio 2024;

la determinazione dirigenziale 25 novembre 2023 n. 1014 di rettifica della superficie dell'A.F.V. "Navette Liguri" da ettari 534,0000, come approvati con la determinazione dirigenziale 11 febbraio 2021 n. 126, a ettari 587,3512, di cui ettari 584,7888 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale);

vista l'istanza di rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Navette Liguri", Prot. 29964 del 30/10/2023, presentata dalla Società Venatoria "Sant'Uberto" S.s. nella persona del suo legale rappresentante Manfredi Giovanni Gino;

considerato che l'azienda ricade nella ZSC IT1160057 "Alta Valle Pesio e Tanaro" e che il tecnico faunistico incaricato dal Concessionario ha presentato l'istanza con relazione ai fini della valutazione di incidenza al Parco Alpi Marittime in data 03/01/2024 come risulta dalla copia della pec protocollata agli atti del Settore il 09/01/2024 n. 438;

ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità della gestione faunistico-venatoria all'interno dell'azienda e gli adempimenti in capo al Concessionario dell'azienda faunistico venatoria, di non sospendere il procedimento in oggetto, in attesa della definizione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza relativo alla ZSC IT1160057 "Alta Valle Pesio e Tanaro"

fatto rilevare che il Concessionario, pena la revoca della concessione, è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di carattere generale e delle misure sito-specifiche che il Settore competente individuerà a seguito della conclusione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza inerente la ZSC IT1160057 "Alta Valle Pesio e Tanaro". Nelle more della conclusione del relativo procedimento, si richiamano le prescrizioni della precedente determinazione dirigenziale del 28 gennaio 2021, n. 14 del Parco Alpi Marittime;

constatato che la richiesta di rinnovo della Concessione è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo presente agli atti d'ufficio, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, procedendo di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Navette Liguri", di complessivi ettari 587,3512, di cui ettari 584,7888 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), ubicata nel territorio faunistico delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore della società semplice "Amici di Sant'Uberto" nella persona del legale rappresentante Manfredi Giovanni Gino, fino al 31 gennaio 2027;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra

citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agri turistico venatorie (AATV)”);

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell’allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”,che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d’ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";

- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

## **DETERMINA**

- di procedere, ai sensi dell'articolo 8 della DGR. n. 15-11925 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Navette Liguri", di complessivi ettari 587,3512, di cui ettari 584,7888 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), ubicata nel territorio faunistico delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore della società semplice "Amici di Sant'Uberto" nella persona del legale rappresentante Manfredi Giovanni Gino, fino al 31 gennaio 2027;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario, pena la revoca della concessione, è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di carattere generale e delle misure sito-specifiche che il Settore competente individuerà a seguito della conclusione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza inerente la ZSC IT1160057 "Alta Valle Pesio e Tanaro". Nelle more della conclusione del relativo procedimento, si richiamano le prescrizioni della precedente determinazione dirigenziale 28 gennaio 2021 n. 14 del Parco Alpi Marittime.

Il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna  
selvatica e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Alessandra Berto